

CCCXCIV SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 1953**Presidenza del Vicepresidente ERA**

La seduta è aperta alle ore 11 e 05.

FALCHI PIERINA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: «Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna». (216)

MARRAS LUIGI (P.C.I.) chiarisce l'atteggiamento del suo Gruppo nei riguardi del disegno di legge sull'industrializzazione della Sardegna, e questo per l'errata valutazione che è stata fatta in aula e nella stampa delle dichiarazioni del suo Gruppo durante la discussione generale. I comunisti non avevano affatto dichiarato di essere contrari al principio della legge: essi avevano soltanto affermato l'esigenza che fossero accolte alcune loro richieste, ed in particolare che fosse precisato che le provvidenze erano destinate verso le nuove iniziative industriali che comportino l'incremento della manodopera, che fosse sostenuto il principio dell'intervento per zone e che fosse affermato il diritto della Regione di intervenire con direttive sull'indirizzo degli investimenti ed una sua iniziativa autonoma per sostituirsi all'iniziativa privata.

Se il Gruppo comunista ha fatto mancare il numero legale al momento della votazione finale, è stato per protestare contro l'atteggiamento della maggioranza, che ha preteso, senza la necessaria discussione, che venisse approvata una legge tanto importante, mentre numerosi consiglieri del Gruppo di maggio-

ranza e lo stesso relatore erano assenti dall'aula.

Fatta questa precisazione, dichiara che il suo Gruppo rimarrà in aula e contribuirà all'approvazione della legge, specialmente dopo l'intervento dell'Assessore e dopo che la Commissione ha accolto le richieste fondamentali del Gruppo.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti e votanti	37
maggioranza	19
favorevoli	31
contrari	6

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Bussalaj - Castaldi - Casu - Cerioni - Colia - Contu - Corda - Corrias Effisio - Cossu - Costa - Covacovich - Crespellani - Deriu - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Giua Elio - Ibba - Lai Aldo - Lay Giovanni - Marras Luigi - Melis - Muretti - Murgia - Pasolini - Pirastu - Sechi Eufemia - Serra - Soggiu Piero - Stara).

I LEGISLATURA

CCCXCIV SEDUTA

7 MAGGIO 1953

Approvazione del disegno di legge: «Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1953».
(232)

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1953».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti e votanti	37
maggioranza	19
favorevoli	28
contrari	9

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Bussalai - Castaldi - Casu - Cerioni - Colia - Contu - Corrias Efisio - Cossu - Costa - Covacovich - Crespellani - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Giua Elio - Ibba - Lai Aldo - Lay Giovanni - Marras Luigi - Melis - Muretti - Murgia - Pasolini - Pirastu - Sechi Eufemia - Serra - Soggiu Piero - Stara).

Approvazione del disegno di legge: «Variazione allo stato di previsione della spesa costituente il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1953».
(233)

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Variazione allo stato di previsione della spesa costituente il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1953».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti e votanti	37
maggioranza	19

favorevoli	29
contrari	8

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Bussalai - Castaldi - Casu - Cerioni - Colia - Contu - Corrias Efisio - Cossu - Costa - Covacovich - Crespellani - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Giua Elio - Ibba - Lai Aldo - Lay Giovanni - Marras Luigi - Melis - Muretti - Murgia - Pasolini - Pirastu - Sechi Eufemia - Serra - Soggiu Piero - Stara).

Sull'ordine del giorno.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) propone che dopo la votazione della proposta di legge n. 158, concernente l'istituzione dell'Azienda Foreste Demaniali, della quale si deve ancora discutere lo Statuto, si passi alla discussione del disegno di legge concernente l'istituzione dell'Ente Sardo di Elettricità che modifica anche un'altra legge già esistente. Successivamente si potrebbe discutere la legge che riguarda il reclutamento di talune categorie di impiegati.

ASQUER (P.S.I.) si dichiara d'accordo con Soggiu Piero, ma preferirebbe che il progetto n. 167 venisse discusso prima di quello riguardante l'Ente Sardo di Elettricità.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) precisa che intendeva riferirsi al progetto numero 234.

COSSU (P.C.I.) afferma che tale progetto non è all'ordine del giorno, in quanto è stato richiesto il parere della Commissione.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) afferma che nel telegramma di convocazione figura anche il progetto numero 234.

COSSU (P.C.I.) replica che l'ordine del giorno è stato successivamente modificato per la mancanza del parere della Commissione sul progetto numero 234.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) afferma che tale progetto può essere benissimo discusso, perchè è scaduto il termine della presentazione del parere della Commissione.

COVACIVICH (D.C.) precisa che la Commissione è stata convocata ieri in tutta fretta, ma che è stata sciolta dal Vicepresidente Morgana per non essere stata regolarmente convocata. In tale occasione l'oratore invocò il precedente della legge riguardante il sussidio annuo alla Facoltà di agraria dell'Università di Sassari, per la quale la Commissione venne convocata con pari urgenza senza che nessuno avesse protestato.

SERRA (D.C.) osserva che la precedenza dovrebbe essere data alla legge la cui discussione è stata già iniziata, la 158. Dopo si dovrebbe discutere la legge sull'Ente Sardo di Eletticità. Siccome, poi, ci sono tre leggi che riguardano il personale, la 167, la 184 e la 224, propone di dar mandato alla Commissione di unificare i tre testi che potrebbero essere discussi nella seduta pomeridiana. Per quanto riguarda il progetto numero 234, pensa che esso possa essere discusso subito, in quanto sono scaduti i termini per la presentazione del parere da parte della Commissione finanze.

MORGANA (P.S.I.) afferma che il Presidente conosce i motivi per cui la seduta della Commissione era stata sciolta.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, chiede che la seconda Commissione si riunisca per esprimere il parere sul progetto di legge numero 222, relativo alla possibilità di impiego dei fondi del capitolo 77 del bilancio.

MORGANA (P.S.I.) si dichiara disposto a riunire la Commissione, precisando che non può garantire il regolare svolgimento dei lavori se non potranno essere osservati i termini e se non saranno presenti i rappresentanti di tutti i Gruppi.

MARRAS LUIGI (P.C.I.) dichiara che da tre giorni insiste perchè venga affrontata la questione del bacino carbonifero.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, ritiene che la questione del bacino carbonifero possa essere affrontata durante la discussione dell'Ente Sardo di Eletticità.

PIRASTU (P.C.I.) afferma di essere contrario all'inserimento all'ordine del giorno del progetto di legge numero 222, se non saranno rispettate le norme del Regolamento, che pre-

scrivono che la relazione debba essere presentata al Consiglio almeno 48 ore prima.

CONTU (P.S.d'A.) invita il Presidente a mettere in discussione gli argomenti sui quali si è d'accordo. Sulla proposta del Presidente della Giunta si deciderà in seguito.

Continuazione della discussione e approvazione della proposta di legge: « Istituzione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda ».

(158)

(Discussione dello statuto).

STATUTO DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SARDA

Art. 1

L'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda assolve, nell'ambito della Regione, i seguenti compiti:

- a) gestire il patrimonio forestale della Regione, migliorandolo ed ampliandolo ;
- b) studiare i problemi di interesse boschivo e montano, anche ai fini della difesa del suolo, proponendo le opportune soluzioni alla Regione;
- c) dare, in materia, assistenza tecnica ed amministrativa sia ai privati che agli enti;
- d) assumere facoltativamente l'amministrazione di lasciti e fondazioni che abbiano lo scopo di incrementare la silvicoltura, la difesa del suolo e l'economia montana.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Casu - Serra:

« Lettera a) sostituire alle parole: "della Regione" le parole: "di cui all'art. 3 della presente legge" ».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento.

(E' approvato).

Mette in votazione la rimanente parte dell'articolo.

(E' approvata).

Art. 2

Sono organi dell'Azienda:

- a) il Consiglio di Amministrazione;

I LEGISLATURA

CCCXCIV SEDUTA

7 MAGGIO 1953

- b) il Comitato di Amministrazione;
- c) il Direttore Tecnico-Amministrativo;

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 3

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dall'Assessore per l'agricoltura e foreste, che ha la rappresentanza giuridica dell'Azienda, ed è composto dai seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, promosso dall'Assessore per l'agricoltura e foreste:

- a) dal funzionario dirigente i servizi forestali della Regione;
- b) da un funzionario degli Ispettorati Agrari;
- c) da un funzionario dell'Assessorato alle finanze;
- d) da due tecnici forestali;
- e) da esperti forestali, uno per ciascuna Provincia.

I consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Funge da Segretario del Consiglio un funzionario dell'Assessorato per l'agricoltura e foreste nominato con provvedimento dell'Assessore.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 4

Il Comitato di amministrazione è presieduto dall'Assessore per l'agricoltura e foreste o, per delegazione, da un funzionario dell'Assessorato all'agricoltura, ed è composto dal funzionario dirigente i servizi forestali della Regione e dal rappresentante dell'Assessorato alle finanze, previsti rispettivamente alle lettere a) e c) dell'art. 3.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 5

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

- a) propone le modificazioni da apportare allo Statuto ed al Regolamento dell'azienda;

- b) stabilisce i criteri di massima per l'impiego dei fondi in conformità della legge istitutiva e del regolamento;
- c) delibera il bilancio preventivo e relative variazioni nonchè il rendiconto consuntivo finanziario o patrimoniale dell'azienda;
- d) delibera sulle variazioni da apportarsi al patrimonio dell'azienda;
- e) formula i programmi di azione diretti a sviluppare mediante l'opera dell'azienda le attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia come previsto all'art. 1;
- f) approva i piani di governo dei beni demaniali;
- g) approva il programma di gestione annuale delle foreste e ne delibera le eventuali variazioni nel corso dell'esercizio;
- h) stabilisce le norme per l'ordinamento dei servizi;
- i) delibera sui progetti di contratti ad asta pubblica di importo superiore a 5 milioni, su quelli a licitazione privata di importo superiore a 3 milioni, e su quelli a trattativa privata di importo superiore a 1 milione, e su tutti gli altri che il regolamento dell'azienda attribuisce alla competenza del Consiglio; nonchè sui condoni di penalità contrattuali superiori a 200 mila lire, sulla istituzione di liti attive e sulle transazioni per le quali il valore di contestazione o quello cui si faccia rinunzia ecceda 1 milione;
- l) delibera su tutti gli altri affari che non siano di ordinaria amministrazione;
- m) provvede a riferire, alla fine di ciascun esercizio finanziario, alla Giunta regionale, sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario della gestione dell'esercizio decorso e riassume il programma dell'azione che si propone di svolgere nello esercizio seguente.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 6

Il Comitato di amministrazione:

- a) vigila sul regolare funzionamento amministrativo e tecnico dell'Azienda;
- b) delibera su tutti gli affari che non sono deferiti specificatamente alla competenza del Consiglio di amministrazione;
- c) delibera in caso di urgenza su qualunque oggetto riservato alla competenza del

Consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di riferirne al Consiglio stesso per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 7

Il Direttore tecnico-amministrativo è nominato dal Consiglio di amministrazione in seguito a concorso; partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio e del Comitato di amministrazione, è il capo dei servizi tecnici ed amministrativi dell'Azienda e, come tale, dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio e del Comitato di amministrazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 8

L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1.º gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio annuale di previsione ed il consultivo costituiscono allegati ai bilanci della Regione e sono approvati dal Consiglio regionale.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 9

Costituiscono entrate del bilancio dell'Azienda:

- a) i redditi ed i proventi dei beni costituenti il demanio forestale della Regione;
- b) le indennità ed i contributi comunque dovuti nonchè il provento delle oblazioni e pene pecuniarie in materia forestale;
- c) gli interessi dei fondi pubblici e dei numerari depositati in conto corrente fruttifero;
- d) i redditi di eventuali donazioni e lasciti;
- e) il ricavato di alienazioni di terreni del demanio forestale autorizzato a norma di legge e qualunque altro introito riguardante la gestione e le finalità dell'Azienda;
- f) i contributi dello Stato, della Regione e di altri enti.

Fanno carico al bilancio dell'Azienda tutte le spese riguardanti le gestioni ad essa affidate.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 10

Il Consiglio di amministrazione stabilisce le norme per il servizio di cassa dell'Azienda e designa l'Istituto bancario al quale è affidato.

Presso lo stesso Istituto è aperto un conto corrente fruttifero al quale affluiranno tutte le eccedenze disponibili.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 11

Al disimpegno dei servizi tecnici, amministrativi, contabili, d'ordine e di sorveglianza, l'Azienda provvede con proprio personale come da allegata tabella organica.

Fino a quando non saranno coperti i posti in organico si provvederà con personale comandato dalla Regione o dello Stato.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Medda - Casu - Serra:

«Al primo comma sopprimere le parole: "come da allegata tabella organica"».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento.

(E' approvato).

Mette in votazione la rimanente parte dell'articolo.

(E' approvata).

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Medda - Casu - Serra:

«Art. 11 bis — Nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla agricoltura e foreste e sentito il Consiglio di amministrazione, delibererà le norme relative allo stato giuridico ed il trattamento economico, nonchè la tabella organica del personale».

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Art. 12

La delegazione della Corte dei Conti presso la Regione vigila sulle entrate, fa il riscontro consuntivo sulle spese dell'Azienda ed ha il diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Art. 13

Nell'esercizio delle loro funzioni e nell'ambito dei territori affidati all'Azienda, i funzionari e gli agenti dell'Azienda medesima sono ufficiali ed agenti di polizia rurale.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Ricorda che gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 sono stati soppressi dalla Commissione.

Ci sarebbe ancora un altro emendamento Casu, quale norma transitoria.

CASU (P.S.d'A.), *relatore*, afferma che questo emendamento è stato superato dagli altri emendamenti.

SERRA (D.C.) chiarisce che il progetto originario Casu comprendeva anche disposizioni di carattere statutario che la Commissione ha stralciato ed incluso nello Statuto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: «Istituzione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti e votanti	38
maggioranza	20
favorevoli	27
contrari	11

(*Il Consiglio approva*).

(*Hanno preso parte alla votazione*: Amicarelli - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Bussalai - Castaldi - Casu - Cerioni - Colia - Contu - Corona Loddo Claudia - Corrias Efisio - Cossu - Costa - Covacovich - Crespellani - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Giua Elio - Ibba - Lai Aldo - Lay Giovanni - Marras Luigi - Medda - Melis - Morgana - Muretti - Murgia - Pasolini - Pirastu - Sechi Eufemia - Serra - Soggiu Piero - Stara).

Discussione ed approvazione del disegno di legge: «Costituzione dell'Ente Sardo di Elettricità e norme integrative e modificatrici della legge regionale 17 novembre 1950, n. 61». (234)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e fa presente che durante la discussione potrebbe essere votato anche l'ordine del giorno sul bacino carbonifero.

MARRAS LUIGI (P.C.I.) propone che il problema del bacino carbonifero sia affrontato in un altro momento.

PRESIDENTE accoglie la proposta di Marras Luigi.

MARRAS LUIGI (P.C.I.) pur dichiarandosi favorevole al disegno di legge, chiede se lo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE assicura che il disegno di legge figura all'ordine del giorno.

MARRAS LUIGI (P.C.I.) esordisce affermando che anche questo disegno di legge è stato esaminato affrettatamente, quasi clandestinamente, tanto che il suo Gruppo non ha avuto la possibilità di dare il suo contributo. Pertanto, è necessario che l'Assessore chiarisca il modo in cui il progetto è stato stesso e quali esigenze ne consiglino l'approvazione con tanta urgenza.

Afferma che da alcuni mesi il suo Gruppo sta protestando contro il sistema che lo Stato sta attuando nei confronti di Carbonia. Gli stanziamenti per il suo potenziamento sono stati utilizzati per le normali spese di esercizio e non si può fare affidamento sulle promesse che le opere verranno realizzate nei termini imposti dai trattati internazionali.

Ora pare che lo Stato non abbia più il denaro necessario per portare avanti i lavori della centrale di Portovesme, per cui sembra

che sia disposto ad accettare il concorso della Regione, concorso che prima aveva sempre rifiutato.

Chiede che il relatore chiarisca un punto piuttosto oscuro della relazione, laddove si afferma che la legge mira ad eseguire la volontà del Consiglio, traducendola in pratica con gli adattamenti resi necessari dalle variazioni intervenute nelle condizioni giuridiche e tecniche, sia regionali che nazionali ed internazionali. Piuttosto equivoca appare anche la parte della relazione in cui si attribuiscono delle benemeritenze alla Società Elettrica Sarda.

Conclude riservandosi di intervenire nel corso della discussione degli articoli.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

CASTALDI (D.C.), relatore, esordisce affermando che tra i Presidenti di Commissione è stato l'unico che abbia convocato la Commissione, non a suo beneplacito, ma sempre rispettando la volontà della maggioranza dei membri.

Alla richiesta di chiarimenti di Marras, risponde che non bisogna prendere una sola frase della relazione, staccandola dal contesto. Se nella relazione si sono riconosciute benemeritenze alla Società Elettrica Sarda, che ha creato fonti di energia in tempi in cui nessun altro avrebbe potuto farlo, nella stessa relazione è chiaramente affermato che allo Ente Sardo di Eletticità si è voluto dare una struttura di ente pararegionale per farne un organismo che possa veramente incidere sulla produzione e distribuzione dell'energia elettrica, creando un'alternativa al monopolio della Società Elettrica Sarda.

Afferma che nella relazione si sostiene che è doveroso che la Regione si preoccupi, in vista della rinascita dell'Isola, di aumentare la produzione dell'energia elettrica oltre i limiti dell'attuale fabbisogno, per favorire il sorgere di nuove industrie.

Per quanto riguarda la questione del *pool*, precisa che nella relazione non se ne parla in particolare; vi si afferma che tutta la situazione del mercato del carbone, del ferro, eccetera, è profondamente modificata e che occorre un organismo più snello, più agile, capace di adeguarsi rapidamente a qualunque manovra del grosso capitale. E questo è quello che ha fatto coraggiosamente l'Assessore che è accusato di avere troppi riguardi nei confronti dei monopoli.

Concludendo, afferma che la legge è utile agli interessi del popolo sardo e che, pertanto, merita di essere approvata.

CARTA, Assessore tecnico all'industria e commercio, afferma che il disegno di legge in discussione non è altro che il corollario della legge regionale 17 novembre 1950, numero 61. E' chiaro che per costituire un ente erano necessarie delle intese con gli enti con i quali si voleva fare l'associazione. Le intese, alla fine, si sono limitate alla Società Carbonifera Sarda, tralasciando gli altri possibili soci con i quali non si era riusciti a concordare. Della strutturazione di questa associazione l'Assessore ha avuto modo di anticipare qualche dettaglio sia in sede della quinta che della sesta Commissione, quando era in discussione la questione del bacino carbonifero. Naturalmente la stesura definitiva doveva avere l'approvazione dei Consigli di amministrazione della A. Ca. I. e della Carbosarda; questa approvazione c'è stata, prima dei singoli Ministeri e poi del C.I.R., che si concretò in uno schema di compromesso con la riserva che il compromesso stesso avrebbe avuto luogo solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge costitutiva dell'Ente. Quindi, se l'ente sorgerà, avrà piena vitalità e potrà affrontare la concorrenza di chi volesse mettersi in concorrenza.

L'oratore ringrazia il consigliere Piero Soggiu per i preziosi consigli dati al momento della stesura del disegno di legge, che rimane nello spirito della legge numero 61, approvata all'unanimità dal Consiglio; unanimità che auspica possa riscuotere anche l'attuale legge. Come il relatore ha affermato, l'Ente avrà la possibilità di amministrare gli impianti di distribuzione costituiti con i finanziamenti della Regione nei Comuni finora sprovvisti di energia elettrica.

L'Ente rimarrà aperto ad altri eventuali soci che saranno riconosciuti utili per l'ampliamento della sua attività. Esso assumerà la prima partecipazione azionaria, insieme con la Carbosarda, per l'esercizio della centrale, la cui costruzione è avviata a compimento. Altre intese saranno possibili specialmente per la valorizzazione delle fonti elettriche del medio Flumendosa, se il Consiglio le riconoscerà utili alla politica perseguita dalla Regione nel campo dell'energia elettrica.

Concludendo, assicura Marras che, appena costituito, l'Ente assumerà l'esercizio della centrale termo-elettrica, mentre per il momento controllerà l'ultimazione della sua costruzione. E questo garantirà che la centrale

I LEGISLATURA

CCCXCIV SEDUTA

7 MAGGIO 1953

sarà ultimata e che il suo esercizio servirà gli interessi sia della Regione che della Carbosar-da .

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(*E' approvato*).

Art. 1

E' costituito l'Ente Sardo di Eletticità con sede in Cagliari che assume, sotto la vigilanza della Regione, il compito di provvedere alla produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica nel territorio della Sardegna, alle migliori condizioni possibili di utenza per gli usi pubblici e privati.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Art. 2

L'Ente provvede ai suoi compiti sia procedendo direttamente alla costruzione ed allo esercizio degli impianti costruiti a sue cure o acquistati od ottenuti per conferimento, sia assumendo partecipazioni azionarie in Società che abbiano per oggetto l'esercizio di attività che rientrano nei fini dell'Ente.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Marras Luigi:

«Sopprimere la seconda parte dell'articolo: "sia assumendo partecipazioni azionarie in Società che abbiano per oggetto l'esercizio di attività che rientrano nei fini dell'Ente"».

MARRAS LUIGI (P.C.I.) dichiara di aver presentato l'emendamento non perchè sia contrario a che la Regione partecipi anche in sede azionaria all'attività di altre Società, ma perchè la legge non contempla delle garanzie per una politica che la Regione darebbe a queste Società. Nella precedente legge si autorizza l'Amministrazione regionale a partecipare a nuove iniziative industriali a condizioni che siano ammessi suoi rappresentanti ai posti di amministratori e di Sindaci. Potrebbe rinunciare all'emendamento a condizione che si crei l'articolo 2 bis nel quale si riporti l'articolo 7 della legge precedente che tali garanzie prevede.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) si dichiara contrario a stabilire che le partecipazioni azionarie debbano essere di maggioranza. Anche se la partecipazione fosse di minoranza, ci sarebbe sempre la possibilità di influire in quell'Ente.

CASTALDI (D.C.), *relatore*, in teoria non sarebbe contrario a fissare la condizione che la partecipazione azionaria sia di maggioranza, però sostiene che la pratica suggerisce che anche una partecipazione di minoranza consente sempre il diritto di esercitare un controllo. Caso mai, si potrebbe approvare un ordine del giorno in cui si dica che sarebbe bene acquistare, quando se ne presenti la possibilità, il 51 per cento delle azioni, ma che non precluda una partecipazione di minoranza.

CARTA, *Assessore tecnico all'industria e commercio*, si dichiara d'accordo con Soggiu Piero e Castaldi ed invita Marras a ritirare l'emendamento.

MARRAS LUIGI (P.C.I.) chiede che l'articolo venga messo in votazione per divisione.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo fino alle parole: «ottenuti per conferimento».

(*E' approvato*).

Mette in votazione la rimanente parte dell'articolo.

(*E' approvata*).

Art. 3

Per la prima formazione del capitale dello Ente predetto è impiegata la somma di lire 2.600.000.000 la cui spesa a carico del bilancio della Regione è autorizzata dall'articolo 3 della legge 17-11-1950, numero 61.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Art. 4

Alla formazione del capitale dell'Ente potranno partecipare sulla base di apposite leggi regionali e per una quota di capitali non superiore complessivamente al 48% del totale:

a) le imprese industriali, anche minerarie, consumatrici di energia elettrica, che

I LEGISLATURA

CCCXCIV SEDUTA

7 MAGGIO 1953

- svolgono attività di importanza regionale in Sardegna;
- b) le imprese produttrici e distributrici di energia elettrica in Sardegna;
 - c) gli Istituti di credito, di diritto pubblico, le banche di interesse nazionale e gli Istituti di credito regionali;
 - d) gli enti pubblici di qualsiasi natura.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 5

Gli impianti idrici e termici di produzione e trasporto e distribuzione di energia elettrica costruiti o acquistati dall'Ente o ad esso comunque conferiti, e le relative pertinenze ed accessioni, appartengono all'Ente stesso a titolo di patrimonio indisponibile.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 6

All'esecuzione delle opere e all'esercizio degli impianti, come all'eventuale acquisto degli stessi ed alle partecipazioni azionarie, l'Ente provvede:

- a) con le sue disponibilità, risultanti dai conferimenti della Regione, dello Stato e degli altri eventuali partecipanti al capitale dell'Ente;
- b) con gli eventuali contributi dello Stato, della Regione e degli altri Enti.

L'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni anche con la partecipazione agli utili regolandone le modalità e le condizioni.

Le deliberazioni concernenti la emissione delle obbligazioni devono essere approvate dalla Giunta regionale con decreto del suo Presidente.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 7

L'Ente è amministrato da un Consiglio nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e composto da cinque membri designati dalla Giunta stessa, di cui uno con funzioni di Presidente.

Quando in forza dell'art. 4 della presente legge siano ammessi a partecipare all'Ente altri soci, ad essi sarà data nel Consiglio di amministrazione una rappresentanza che non potrà superare un terzo del complessivo numero dei seggi del Consiglio, escluso il Presidente.

Il Consiglio dura in carica quattro anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione può essere chiamato a partecipare il Direttore generale dell'Ente, che non ha voto deliberativo.

Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Vicepresidente.

Funge da segretario, se presente alla seduta, il Direttore generale. Negli altri casi il Presidente chiama a fungere da segretario uno dei presenti.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 8

In seno al Consiglio di amministrazione è nominato un Comitato esecutivo, composto dal Presidente e da due membri.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 9

E' costituito con funzioni consultive un Comitato tecnico composto da tre membri nominati dalla Giunta regionale, con decreto del suo Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente.

PRESIDENTE lo mette in votazione

(E' approvato).

Art. 10

Il Consiglio di amministrazione:

- a) stabilisce le direttive e la graduazione della esecuzione delle opere ed approva i progetti di impianto;
- b) approva i bilanci preventivi e consultivi;
- c) delibera le sub-concessioni di produzione di energia elettrica e le concessioni di distribuzione superiore a Kw. 500;

I LEGISLATURA

CCCXCIV SEDUTA

7 MAGGIO 1953

- d) approva i contratti di valore superiore a lire 10 milioni;
- e) delibera la emissione di obbligazioni stabilendone le condizioni;
- f) approva il regolamento organico del personale;
- g) nomina il Direttore generale;
- h) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dal regolamento e provvede sugli oggetti che il Comitato esecutivo ritenga opportuno di deferirgli.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), f), g), sono soggette alla approvazione della Giunta regionale.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Marras Luigi:

«All'ultimo capoverso inserire anche la lettera e)».

MARRAS LUIGI (P.C.I.) rinuncia ad illustrare l'emendamento.

CARTA, *Assessore tecnico all'industria e commercio*, dichiara che l'emendamento è superfluo; comunque la Giunta lo accetta.

CASTALDI (D.C.), *relatore*, dichiara che il concetto era già contenuto nell'ultimo capoverso dell'articolo 6.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) dichiara che la Commissione non ha incluso la lettera e) per il motivo esposto da Castaldi.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'aggiunta proposta dall'emendamento Marras Luigi.

(E' approvato).

Art. 11

Il Comitato esecutivo esercita le funzioni che non siano state riservate al Consiglio di amministrazione o al Presidente.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 12

Il Presidente rappresenta l'Ente, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato, compie gli eventuali atti

conservativi e, nel caso di urgenza, emana i provvedimenti contingibili che ritenga necessari, riferendone nella prima riunione agli organi competenti per l'approvazione.

MARRAS LUIGI (P.C.I.) afferma che siccome i Comitati sono due, quello tecnico e quello esecutivo, sarebbe bene specificare che si tratta di quello esecutivo.

CARTA, *Assessore tecnico all'industria e commercio*, accetta la proposta di Marras Luigi.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'aggiunta proposta da Marras Luigi.

(E' approvato).

Art. 13

Il parere del Comitato tecnico è obbligatorio:

- a) sui piani generali di produzione e di distribuzione di energia elettrica e sulle norme di coordinamento;
- b) sui progetti di costruzione e di distribuzione;
- c) sulle domande di sub-concessione, di produzione e di distribuzione ;
- d) sugli appalti di lavori di importo superiore a lire 5.000.000.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 14

Il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo deliberano a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà dei componenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 14 bis

Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta una indennità di carica che sarà fissata dal Consiglio stesso.

Agli altri componenti del Consiglio e a quelli del Comitato tecnico, spetta una medaglia

di presenza che sarà fissata dal Consiglio di amministrazione.

A tutti spettano, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio e la trasferta.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 15

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge 17-11-1950, numero 61.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 15 bis

Il controllo sugli atti dell'Ente, senza pregiudizio della vigilanza dell'Amministrazione regionale, è esercitato da un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dalla Giunta regionale, con decreto del suo Presidente, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio.

Essi durano in carica quanto il Consiglio di amministrazione e scadono con esso qualunque sia la data della loro nomina.

Agli stessi, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed all'indennità di trasferta, spettano gli emolumenti che saranno fissati annualmente dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio.

Al Consiglio dei sindaci si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile sulle società per azioni.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 16

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Costituzione dell'Ente Sardo di Elettività e norme integrative e modificatrici della legge regionale 17 novembre 1950, numero 61».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti e votanti	37
maggioranza	19
favorevoli	34
contrari	3

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Arnicairelli - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Castaldi - Casu - Cerioni - Colia - Contu - Corona Loddo Claudia - Corrias Efisio - Cosu - Costa - Covacovich - Crespellani - D'Angelo - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Giua Angelo - Ibba - Lai Aldo - Lay Giovanni - Marras Luigi - Medda - Melis - Morgana - Muretti - Murgia - Pasolini - Sechi Eufemia - Serra - Soggiu Piero - Stara).

La seduta è tolta alle ore 13 e 17.